

REGIONE SICILIANA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 635 del 04.12.2018

**Oggetto:** adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia, ex art. 90 L.6/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(nominato con D.A. 263/Gab del 2/8/17)

VISTO l'art. 90 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

VISTO l'art. 94 della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 di integrazione e modifica dell'art. 90 della L.6/2001;

VISTO l'art. 58 della Legge regionale 9/2015;

VISTA la L. 132/2016 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

Visto l'art. 3 della Legge 132/2016 "Funzioni del Sistema nazionale" che prevede espressamente "Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) *monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;*

b) *controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;*

c) *attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;*



e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;

h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale."

VISTO in particolare l'art. 7 della L. 132/2016 che al comma 2 recita testualmente "Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10".

CONSIDERATO che con l'acronimo LEPTA "Livelli Essenziali di Protezione e Tutela dell'Ambiente" si intende il catalogo delle prestazioni di cui alla Delibera 33/2018 del Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

VISTO ancora il comma 5 dell'art. 7 della L. 132/2016 "Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

VISTO da ultimo dell'art. 7 della L. 132/2016 che istituisce "la Rete nazionale dei laboratori accreditati" e prevede che "Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione".

RITENUTO pertanto di dover adeguare il proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento rispetto le funzioni aggiuntive previste dall'art. 3 della Legge 132/2016 come sopra dettagliatamente elencate nella



considerazione che il regolamento vigente non prevede in atto la possibilità di espletare correttamente ed efficacemente attività di assoluta rilevanza strategica quali a titolo esemplificativo *attività di ricerca finalizzata programmi di divulgazione e di educazione ambientale, attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali...*;

VISTO l'art. 2, comma 1, della Legge regionale 8/2018;

CONSIDERATO che i provvedimenti normativi di cui sopra hanno introdotto sostanziali modifiche ed innovazioni ai principi che governano l'assetto organizzativo di ARPA Sicilia;

VISTO l'art. 35 della L.r. 31 maggio 2004, n. 9, rubricato "assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente", il quale, sostituendo il comma ottavo dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ha disposto che *"l'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), salve le disposizioni di cui al presente articolo, vengano definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'Approvazione dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e 12 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.21"* in tal modo modificando le procedure di approvazione del regolamento agenziale;

RITENUTO di dover adottare il regolamento disciplinante l'assetto organizzativo di ARPA Sicilia al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie al raggiungimento dei LEPTA sul territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 576 del 31.10.2008 con il quale è stato adottato il Bilancio annuale 2019 ed il Bilancio pluriennale 2019 - 2021 dell'Agenzia;

#### DECRETA


Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di adottare il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la trasmissione del Regolamento di organizzazione e funzionamento all'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente perché ne decreti l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 della L.r. 31 maggio 2004, n. 9.

Il Direttore Tecnico  
dott. Vincenzo Infantino



Il Direttore Amministrativo  
dott. Pietro Maria Testai



Il Direttore Generale  
dott. Francesco Carmelo Yazzana





# Regolamento di organizzazione e funzionamento

- Tit. I - Principi generali
- Tit. II - Personale
- Tit. III - Assetto organizzativo
- Tit. IV - Consultazione rappresentanze sociali
- Tit. V - Contabilità e Patrimonio

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – NATURA GIURIDICA E FINALITA' DI ARPA SICILIA

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Siciliana, di seguito denominata ARPA Sicilia, istituita con l'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è preposta all'esercizio delle attività tecnico scientifiche connesse alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente individuate dall'art. 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, titolata "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".
2. ARPA Sicilia è ente strumentale della Regione Siciliana, dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è soggetta alla vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da cui promanano gli indirizzi programmatici.
3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico di ARPA Sicilia individuando, altresì, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tramite apposito accordo di programma, le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie ed ambientali.

### Art. 2 – POTESTÀ ORGANIZZATIVA

1. In applicazione del principio di autonomia amministrativa, ARPA SICILIA si dota del presente Regolamento di organizzazione, il quale disciplina:
  - a) le modalità di organizzazione e funzionamento;
  - b) le modalità di prestazione dei servizi ai soggetti pubblici e privati di cui agli artt. 3 e 5 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
  - c) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali e le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali;
  - d) la contabilità nonché i criteri per la tenuta di una contabilità secondo le previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

### Art. 3 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità d'attuazione in ARPA Sicilia delle norme sull'accesso agli atti amministrativi contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ARPA Sicilia garantisce l'accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni in conformità alla disciplina dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. ARPA Sicilia garantisce altresì la libertà di accesso alle informazioni ambientali in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. ARPA Sicilia favorisce in modo attivo la comunicazione al pubblico di informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente utilizzando gli strumenti più opportuni.

## **TITOLO II – PERSONALE**

### **Art. 4 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

ARPA Sicilia predispone annualmente il proprio Piano triennale dei Fabbisogni (PTFP) di personale, nell'ottica di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale rimodulazione individuerà volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento.

## **TITOLO III – ASSETTO ORGANIZZATIVO**

### **Art. 5 – PRINCIPI GENERALI**

1. L'assetto organizzativo deve ispirarsi ai principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, ai seguenti:
  - a) responsabilizzazione di ogni singolo operatore nell'esercizio delle funzioni di propria competenza;
  - b) responsabilizzazione dei dirigenti, loro orientamento all'utente e ai risultati;
  - c) decentramento delle funzioni amministrative da attuarsi con apposito provvedimento, nel rispetto del principio di separazione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri di gestione;
  - d) autonomia gestionale delle strutture complesse in cui si articola ARPA Sicilia nei limiti del budget assegnato e dei criteri di cui alla lettera precedente;
  - e) ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate e integrazione delle competenze;
  - f) approccio per processi nella gestione di risorse e attività;
  - g) qualità dei processi e fluidità degli scambi interorganizzativi;
  - h) efficacia ed efficienza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **Art. 6 – DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante di ARPA Sicilia ed è nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tramite selezione, previo avviso pubblico, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale in possesso di diploma di laurea e dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Gli aspiranti direttori generali devono dimostrare di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale nella dirigenza di enti, aziende, strutture pubbliche o private svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ed è regolato da contratti di diritto privato di durata quinquennale. Qualora ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon

andamento e imparzialità dell'amministrazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere della Giunta regionale di governo, può risolvere il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione. La verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale compete all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale si avvale al riguardo dell'istruttoria predisposta dall'Organismo Indipendente di Valutazione di Arpa Sicilia.

2. Il Direttore Generale è responsabile della pianificazione e realizzazione dei compiti istituzionali di ARPA Sicilia, che attua coerentemente con gli indirizzi programmatici definiti annualmente dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nonché della corretta gestione finanziaria, del patrimonio e del personale; svolge altresì le funzioni di coordinatore delle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia ed è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero mediante delega al direttore tecnico, al direttore amministrativo o ai responsabili delle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia.

4. Il Direttore Generale è coadiuvato da un direttore tecnico e da un direttore amministrativo; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte da uno dei due direttori su delega del primo o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età. Per periodi di assenza o impedimento superiori a sei mesi, fermo restando quanto previsto dal comma 1 sussistendone i presupposti, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può nominare un commissario straordinario.

5. Competono al Direttore Generale:

- a) la direzione, l'indirizzo e il coordinamento delle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia;
- b) la cura dei rapporti con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni ambientaliste e dei consumatori, nonché con i soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi;
- c) la promozione dell'immagine di ARPA Sicilia e la diffusione dell'informazione sulle attività istituzionali di competenza della stessa, sui programmi di attività e sui risultati della gestione;
- d) l'esecuzione di programmi attuativi delle linee programmatiche impartite dall'Assessore per il territorio e l'ambiente;
- e) l'adozione dei bilanci di previsione triennali e annuali e dei bilanci di esercizio;
- f) l'adozione dei regolamenti di ARPA Sicilia;
- g) la verifica periodica e le relative modifiche da sottoporre all'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente per le relative determinazioni di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- h) l'assegnazione delle risorse umane e strumentali alle strutture nel rispetto delle previsioni della dotazione organica e dei contratti collettivi vigenti;
- i) l'adozione del piano triennale delle assunzioni;
- l) l'indicazione delle procedure concorsuali di selezione del personale e la relativa assunzione, in conformità alle previsioni del piano triennale delle assunzioni, nonché nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal presente regolamento;
- m) la determinazione, sulla base del programma annuale di attività, delle risorse finanziarie da attribuire alle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia;
- m) la determinazione dell'organizzazione e dei compiti delle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia, delle modalità di svolgimento dell'attività, la qualificazione delle strutture medesime. Il Direttore Generale assume tale atto nel rispetto delle previsioni del piano triennale delle assunzioni e dei contratti collettivi vigenti;
- o) l'attribuzione, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità, nonché la relativa sospensione e revoca, nel rispetto della normativa vigente, degli incarichi di:
  - 1) direttore tecnico;
  - 2) direttore amministrativo;
  - 3) direttore delle strutture dipartimentali;
  - 4) direttore delle strutture U.O.C.;
  - 5) responsabile delle strutture U.O.S. e di articolazione funzionale;

p) la stipula di contratti e convenzioni, in tutti i casi in cui la normativa vigente in materia o il presente regolamento non prevedano diversamente.

7. Gli atti emanati dal Direttore Generale nell'esercizio dei propri poteri assumono la forma di decreti e sono adottati sentito il parere del direttore tecnico e del direttore amministrativo per quanto di rispettiva competenza. I decreti che rivestono rilevanza finanziaria devono riportare il visto di regolarità contabile oltre a quello di regolarità amministrativa. Qualora il Direttore Generale assuma atti in difformità dei predetti pareri è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.

8. Nell'adozione degli atti di propria competenza il Direttore Generale garantisce il rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, assumendone la piena responsabilità; resta fermo quanto previsto dall'art. 7 e dall'art. 23 del presente regolamento, nonché quanto eventualmente previsto da norme di legge relative a specifici atti e/o regolamenti, in ordine al controllo contabile del collegio dei revisori dei conti e agli atti soggetti ad approvazione preventiva dell'Assessorato per il territorio e l'ambiente.

#### **Art. 7 – Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi.

2. I componenti del collegio sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è nominato con provvedimento della Giunta regionale di governo.

4. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile disciplinate dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ed esattamente:

a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvede altresì agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica;

b) verifica la corrispondenza dei dati contabili riportati nei bilanci preventivi, nel bilancio d'esercizio e nel conto consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

c) verifica la corretta esposizione nei bilanci e in conto consuntivo dei predetti dati contabili, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

d) effettua le analisi necessarie ad acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisisce informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

e) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

f) verifica l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione dei bilanci preventivi, del bilancio d'esercizio e del conto consuntivo;

g) esprime il parere in ordine all'approvazione dei bilanci preventivi, del bilancio d'esercizio e del conto consuntivo;

h) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;

i) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

j) esamina gli schemi dei bilanci preventivi, le variazioni ai bilanci preventivi, le delibere di accertamento dei residui, gli schemi di bilancio d'esercizio e di conto consuntivo e redige un'apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

4. Il Collegio dei Revisori comunica al Direttore Generale le proprie considerazioni e rilievi entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti del Direttore Generale e conclude in ogni caso l'iter di approvazione degli stessi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione.



### **Art. 8 – IL DIRETTORE TECNICO**

1. Il direttore tecnico è nominato con decreto del Direttore Generale tra i soggetti iscritti all'Albo degli idonei istituito presso l'Assessorato regionale ambiente e territorio. Nelle more della costituzione dell'Albo il Direttore Tecnico è scelto, tramite selezione, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica in enti, aziende, strutture pubbliche e private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane e tecniche.

Il decreto di nomina del direttore tecnico è trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con proprio decreto.

2. Il direttore tecnico dirige e coordina le attività di ARPA Sicilia di propria competenza, di cui al successivo comma 3. Nell'ambito dei compiti attribuiti esprime pareri per quanto di competenza sugli atti del Direttore Generale.

3. Il direttore tecnico esercita inoltre i poteri gestionali delegati dal Direttore Generale, può essere delegato dal Direttore Generale a rappresentarlo in tutti gli organismi di cui lo stesso è componente e propone allo stesso le iniziative volte a razionalizzare i servizi tecnici e le relative spese e a rendere omogeneo il livello delle prestazioni tecniche erogate dalle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia. Nei limiti delle competenze, coadiuva il Direttore Generale nell'elaborazione di piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive. In particolare, il direttore tecnico:

- a) elabora e propone al Direttore Generale, per la relativa adozione, i programmi di attività triennali ed annuali;
- b) sovrintende all'elaborazione e alla proposta di ogni altro atto con contenuti tecnici;
- c) propone al Direttore Generale le iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi tecnici, all'omogeneizzazione del livello delle prestazioni tecniche erogate dalle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia e, in generale, volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività tecniche di ARPA Sicilia;
- d) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate, anche attraverso sistemi di project management;
- e) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal Direttore Generale e adotta i relativi atti;
- f) emana direttive tecniche e protocolli operativi finalizzati alla omogeneizzazione delle modalità di svolgimento delle attività tecniche di ARPA Sicilia;
- g) collabora con il Direttore Generale per la gestione dei progetti e delle attività di supporto tecnico-scientifico con valenza regionale e coordina, a tal fine, le strutture di ARPA Sicilia a cui tali progetti vengono affidati, anche con poteri di avocazione di atti che rivestono particolare rilevanza;
- h) collabora con le strutture della Direzione Generale;
- i) coordina l'attività delle strutture nelle quali si articola ARPA Sicilia in relazione ai compiti di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 496;
- j) vigila sul puntuale adempimento degli impegni assunti da ARPA Sicilia con la stipula di atti convenzionali a contenuto tecnico.

### **Art. 9 – DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

1. Il Direttore Amministrativo è nominato con decreto del Direttore Generale tra i soggetti iscritti all'Albo degli idonei istituito presso l'Assessorato regionale ambiente e territorio. Nelle more della costituzione dell'Albo il Direttore Amministrativo è scelto, tramite selezione, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche e private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane e tecniche.

Il decreto di nomina del direttore amministrativo è trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con proprio decreto.

2. Il direttore amministrativo dirige e coordina le attività di ARPA Sicilia di propria competenza, di cui al successivo comma 3. Nell'ambito dei compiti attribuiti esprime pareri per quanto di competenza sugli atti del Direttore Generale.



3. Il direttore amministrativo esercita inoltre i poteri gestionali delegati dal Direttore Generale, può essere delegato dal Direttore Generale a rappresentarlo in tutti gli organismi di cui lo stesso è componente e propone allo stesso le iniziative volte a razionalizzare i servizi amministrativi e le relative spese. Nei limiti delle competenze, coadiuva il Direttore Generale nell'elaborazione di piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive di valenza amministrativa. In particolare, il direttore amministrativo:

- a) elabora e propone al Direttore Generale, per la relativa adozione, il bilancio di previsione triennale e annuale e il bilancio di esercizio;
- b) sovrintende all'elaborazione e alla proposta di ogni atto di carattere amministrativo;
- c) propone al Direttore Generale le iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi amministrativi, alla qualificazione e quantificazione della spesa, allo snellimento delle procedure;
- d) elabora proposte e recepisce direttive e protocolli operativi di indirizzo finalizzati alla omogeneizzazione delle modalità di svolgimento delle attività di rilievo amministrativo di ARPA Sicilia;
- e) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate, anche attraverso sistemi di project management;
- f) sovrintende a tutte le attività amministrative e di carattere contabile necessarie alla gestione di ARPA Sicilia;
- g) verifica preventivamente la regolarità e la legittimità degli atti emanati dal Direttore Generale;
- h) verifica la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, assicurando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
- i) è responsabile della gestione complessiva delle risorse umane e controlla, al fine di verificarne la congruità economica, l'affidamento di consulenze, collaborazioni e incarichi professionali;
- j) cura i rapporti con il collegio dei revisori dei conti;
- k) cura le relazioni con le rappresentanze sindacali ed elabora strategie di supporto alle decisioni prese in materia dal Direttore Generale;
- l) sovrintende alla gestione del patrimonio di ARPA Sicilia;
- m) sovrintende all'approvvigionamento di prodotti, servizi, materiali e beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività di ARPA Sicilia;
- n) sovrintende ai rapporti con i fornitori e con i clienti dei servizi erogati da ARPA Sicilia, per quanto riguarda l'aspetto economico-contabile;
- o) sovrintende allo svolgimento dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile;
- p) coordina le attività in materia di performance ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

#### **Art. 10 – MODELLO ORGANIZZATIVO**

1. L'articolazione di ARPA Sicilia è volta a garantire l'efficacia, l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione per il perseguimento dei compiti istituzionali.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 e per garantire la separazione tra l'azione di governo e quella tecnico-operativa, ARPA Sicilia è articolata in:

a) Direzione Generale, costituita dal Direttore Generale e le Strutture di STAFF, dalle Direzioni Tecnica e Amministrativa e relative Strutture;

b) Strutture per la gestione dei servizi ambientali sul territorio regionale, che possono essere costituite da Dipartimenti, da Unità Operativa Complesse (U.O.C.) e da Unità Operative Semplici (U.O.S.).

3. Al fine di garantire un'azione uniforme e omogenea sul territorio regionale in una logica di efficacia, efficienza ed economicità, le Strutture possono essere:

a) Territoriali, su base regionale, provinciale o sovraprovinciale, che svolgono le attività istituzionali attribuite ad ARPA Sicilia nell'ambito del territorio di riferimento;

b) Tematiche, che esercitano la loro competenza specialistica su tutto il territorio regionale nell'ambito di particolari tematiche;

c) Trasversali, che svolgono attività di supporto a quelle Territoriali e Tematiche.

4. Le Strutture di cui al precedente comma 3 sono poste alla dipendenza funzionale del Direttore Generale nonché, per quanto di competenza di ciascuno, del direttore tecnico e del direttore amministrativo. Le

Strutture in staff del direttore tecnico e del direttore amministrativo sono poste alla dipendenza funzionale, rispettivamente, del primo e del secondo. Le Strutture in staff della Direzione Generale sono poste alla dipendenza funzionale esclusiva del Direttore Generale.

5. Il coordinamento delle Strutture in cui si articola ARPA Sicilia è prerogativa della Direzione Generale, coadiuvato dal direttore tecnico e dal direttore amministrativo, ciascuno per le proprie funzioni e competenze.

6. Al fine di garantire ed orientare le attività delle Strutture alle esigenze ambientali del territorio il direttore tecnico ed il direttore amministrativo emanano linee di indirizzo condivise con il Direttore Generale anche per uniformare l'azione di ARPA Sicilia.

7. All'interno delle singole Strutture possono essere istituiti, con provvedimento del Direttore Generale da adottarsi su proposta del responsabile di Struttura, nuclei operativi trasversali alle stesse, caratterizzati da funzioni omogenee o deputati a servizi tra loro correlati.

8. Per specifiche esigenze funzionali possono essere istituite Strutture temporanee, le cui competenze sono definite con atto del Direttore Generale.

9. L'articolazione di ARPA Sicilia è individuata con atto del Direttore Generale, soggetto ad approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

10. Con ulteriore provvedimento del Direttore Generale sono indicate le funzioni di ciascuna articolazione (funzionigramma).

11. In prima attuazione l'articolazione di ARPA Sicilia è individuata secondo l'allegato A al presente Regolamento.

#### **Art. 11 – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELLA DIREZIONE CENTRALE**

1. La Direzione Centrale ha sede legale a Palermo

2. Il Direttore Generale può modificare l'articolazione organizzativa dell'Agenzia nei limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili.

3. Le articolazioni organizzative dell'Agenzia sono indicate nell'allegato A al presente regolamento.

#### **Art. 12 – ACCESSO ALLA DIRIGENZA**

1. L'accesso alla dirigenza avviene mediante pubblico concorso secondo le norme vigenti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### **Art. 13 – FUNZIONI DIRIGENZIALI**

1. Il personale dirigente svolge funzioni per le quali sia richiesta una specifica qualificazione professionale.

2. I dirigenti sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti e assegnati dagli atti di programmazione di ARPA Sicilia.

3. Al personale dirigente, responsabile di Struttura, spetta la gestione delle risorse umane ed economiche assegnate.

4. Ai dirigenti di cui al precedente comma 3 competono in particolare:

a) la direzione delle Strutture cui sono preposti;

b) la proposta di programmi attuativi degli obiettivi previsti e la stima delle risorse necessarie;

c) la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento, individuati a norma dell'art. 3;

d) l'attuazione dei programmi negoziati per il conseguimento degli obiettivi previsti;

e) l'esercizio di altre funzioni attribuite dal Direttore Generale.

#### **Art. 14 – STRUTTURE**

1. Le Strutture (Dipartimenti ed U.O.C.) sono articolazioni di ARPA Sicilia. A ogni Struttura è preposto, quale responsabile, un direttore nominato dal Direttore Generale previa selezione interna.

2. Nei limiti delle risorse assegnate ciascun direttore di Struttura gode di autonomia gestionale per la realizzazione dei programmi e delle attività di competenza assegnate dal Direttore Generale e riferisce in

ordine ai risultati conseguiti e alle eventuali criticità al Direttore Generale e, per quanto di competenza, al direttore tecnico e al direttore amministrativo.

**3. Il direttore di Struttura:**

- a) garantisce, per quanto di competenza della Struttura, il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate da ARPA Sicilia. A tal fine è responsabile delle risorse professionali, strumentali e finanziarie assegnate; provvede agli acquisti entro i limiti fissati da apposita regolamentazione, nonché cura la fatturazione e la conseguente riscossione dei ricavi delle prestazioni verso terzi paganti;
- b) fornisce agli enti competenti il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
- c) nei casi di emergenza, collabora con gli organi interessati per gli interventi di protezione civile e ambientale;
- d) fornisce il supporto alle amministrazioni preposte, nell'ambito delle competenze della Struttura, per l'adozione delle eventuali misure cautelari di emergenza e di comunicazione del rischio.

**Art. 15 – AFFIDAMENTO INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE**

1. Gli incarichi di direttore di Struttura sono assegnati dal Direttore Generale, previa selezione interna. Gli incarichi di responsabile di Unità Operativa Semplice (U.O.S.) sono assegnati dal Direttore Generale su proposta del direttore della Struttura di riferimento.
2. Il Direttore Generale, per la copertura di posti di direttore di Struttura, provvede mediante procedure selettive tra il personale dirigente interno avente requisiti professionali, culturali e curriculari previsti dalla specifica posizione da ricoprire.
3. Per la copertura di incarichi dirigenziali che dovessero risultare vacanti una volta esperite le procedure di cui al periodo precedente, Il Direttore Generale può provvedere in conformità alle previsioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
4. Secondo quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti, tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e hanno una durata massima pari a cinque anni, con facoltà di rinnovo. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di Struttura in essere alla data di efficacia della nomina di un nuovo Direttore Generale possono essere da quest'ultimo confermati, revocati, modificati o rinnovati entro il centottantesimo giorno successivo alla predetta data. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto diversamente si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
5. Gli incarichi professionali, ivi compresi quelli di alta specializzazione, sono affidati dal Direttore Generale su proposta del direttore della Struttura di riferimento.

**Art. 16 – ACCESSO ALL'IMPIEGO IN ARPA SICILIA**

1. L'accesso all'impiego in ARPA Sicilia avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolato "Testo unico del pubblico impiego" ed è espressamente disciplinato dai regolamenti aziendali in materia.

**Art. 17 – AFFIDAMENTO DI CONSULENZE ESTERNE**

1. Per la soluzione di problematiche complesse che necessitino di specifiche competenze professionali è data facoltà al Direttore Generale di affidare incarichi a esperti esterni a ARPA Sicilia, scelti sulla base della propria specifica e comprovata competenza tecnico scientifica.
2. Il conferimento di tali incarichi deve essere sempre conforme ai principi di trasparenza e di economicità nella gestione di ARPA Sicilia e a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

**Art. 18 – INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DEL PERSONALE DI ARPA SICILIA**

1. Il Direttore Generale può autorizzare i dipendenti di ARPA Sicilia a svolgere consulenze o altre attività professionali presso altri enti pubblici o privati ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165. Tali attività non possono essere prestate nei casi in cui si possa configurare incompatibilità con le funzioni e le attribuzioni di ARPA Sicilia.

#### **Art. 19 – BORSE DI STUDIO**

1. Il Direttore Generale, al fine di promuovere la *mission* istituzionale, può assegnare borse di studio sulla base di apposito avviso di selezione. Le borse di studio sono riservate a laureati o diplomati, in possesso del titolo richiesto alla data di pubblicazione dell'avviso. Con apposito provvedimento, il Direttore Generale disciplina i requisiti di ammissione alle prove di selezione, il contenuto delle medesime, le modalità di erogazione, la durata massima e quanto altro necessario per la regolare e corretta assegnazione e utilizzazione delle borse di studio.

#### **Art. 20 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI PERSONALE ISPETTIVO**

1. L'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi svolti nell'ambito del Sistema Nazionale e le attività ispettive sono realizzate secondo le previsioni dell'art. 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132; in applicazione del comma 5 del predetto articolo, il Direttore Generale individua, su indicazione dei direttori delle Strutture, il personale incaricato degli interventi ispettivi.

2. Il Direttore Generale, su proposta dei direttori delle Strutture, sentito il direttore tecnico, individua e nomina, tra gli ispettori individuati a termini del comma 1, i dipendenti che nell'esercizio delle funzioni operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa con spese a carico di ARPA Sicilia.

#### **Art. 21 – RAPPORTI CON LA REGIONE**

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente e delle risorse disponibili, gli indirizzi e gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e di controllo ambientale, assicurando il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva.

2. Con specifico accordo di programma l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente individua e definisce le attività istituzionali obbligatorie (ossia, prescritte da specifiche disposizioni di legge), le attività istituzionali non obbligatorie (ossia, rientranti tra le attività istituzionali di ARPA Sicilia esercitabili in base ad una scelta discrezionale delle amministrazioni interessate) e le attività aggiuntive (ossia, attività diverse da quelle istituzionali, di tipo oneroso, il cui regime è sottoposto a specifiche convenzioni e che possono essere erogate a qualsiasi soggetto pubblico o privato).

3. Per l'erogazione dei servizi riconducibili alle attività aggiuntive ai sensi del precedente comma 2 ARPA Sicilia provvede ad applicare un proprio tariffario.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ARPA Sicilia, previa approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, può stipulare convenzioni ai sensi del comma 3 del predetto art. 3.

5. E' data facoltà ad ARPA Sicilia, previa approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di acquisire partecipazioni in società, consorzi e associazioni anche temporaneamente costituite per il migliore espletamento delle propria attività istituzionali.

6. Per il raggiungimento degli obiettivi definiti a termini del precedente comma 1 ARPA Sicilia predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, il proprio Piano della performance nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., da sottoporre ad approvazione del Dipartimento regionale per l'ambiente.

7. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, sono sottoposti all'approvazione del Dipartimento regionale per l'ambiente i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e il conto consuntivo;
- b) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

8. Per le finalità di cui al comma 7 il Direttore Generale trasmette al Dipartimento regionale per l'ambiente i relativi atti, corredati dalle eventuali documentazioni prescritte, entro dieci giorni dall'adozione. Il Dipartimento regionale per l'ambiente esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione e, comunque, per gli atti sottoposti al preventivo parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dalla ricezione o dal perfezionamento per *silentium* di detto parere ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

#### **TITOLO IV - CONSULTAZIONE RAPPRESENTANZE SOCIALI**

##### **Art. 22– CONSULTAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

1. Nel rispetto della distinzione dei ruoli e responsabilità con le rappresentanze sindacali, ARPA Sicilia riconosce il sistema di relazioni sindacali, con l'obiettivo di favorire l'equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo sviluppo professionale e l'esigenza di incrementare e mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi alla collettività. Al fine di disciplinare le modalità operative degli istituti di partecipazione previsti dai CC.CC.NN.LL. verrà stipulato con le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva integrativa un apposito protocollo sulle relazioni sindacali, nei limiti e nelle materie previste dai medesimi CC.CC.NN.LL. Il protocollo sulle relazioni sindacali disciplina, tra l'altro, le modalità di accesso delle organizzazioni sindacali alle deliberazioni di ARPA Sicilia, al fine di favorire l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nel rispetto della legislazione sulla "Riservatezza".

#### **TITOLO V - CONTABILITA' e PATRIMONIO**

##### **Art. 23 – PRINCIPI CONTABILI GENERALI**

1. L'ARPA Sicilia adotta la contabilità economico patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi contabili generali indicati nell'All.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai principi del codice civile e alle direttive in materia emanate dalla Regione Siciliana.

##### **ART 24– RISORSE E INVESTIMENTI**

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e lo svolgimento delle proprie attività ARPA Sicilia utilizza, oltre alle risorse di bilancio trasferite dalla Regione Siciliana in conformità alla normativa vigente, anche:

- a) proventi derivanti da convenzioni stipulate con le Aziende Sanitarie Provinciali e altri enti pubblici, territoriali e non;
- b) proventi dall'applicazione delle tariffe;
- c) finanziamenti pubblici comunitari, statali, regionali, anche correlati alla realizzazione di specifici progetti;
- d) altri finanziamenti, anche di natura privata, finalizzati a sostenere le attività istituzionali di ARPA Sicilia.

2. ARPA Sicilia può modificare la composizione del proprio patrimonio; in particolare, può provvedere, in rispondenza alla normativa di riferimento e in conformità alle previsioni di investimento inserite nei bilanci preventivi approvati, all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e mobili, attrezzature, impianti e macchinari e al reinvestimento delle risorse realizzate per il rinnovo della propria dotazione patrimoniale.

3. Gli investimenti relativi al patrimonio di ARPA Sicilia possono essere finanziati previa autorizzazione dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nel rispetto della normativa di riferimento mediante la stipula di mutui o forme similari di indebitamento con ammortamento di durata non superiore a venti anni. Non possono essere contratti nuovi debiti, qualora la relativa rata annuale di ammortamento, sommata a quella dei debiti già in corso di ammortamento, superi il 20% del "valore della produzione" così come determinato nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.



## ART 25 – DOCUMENTI CONTABILI

ARPA Sicilia è tenuta a redigere i seguenti documenti:

- bilancio di esercizio;
- bilancio pluriennale di previsione;
- bilancio annuale di previsione.

### Art. 26– BILANCIO

1. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di bilancio consolidato, ARPA Sicilia adotta, dall'esercizio 2018, il bilancio di esercizio secondo gli schemi previsti dal codice civile, eventualmente modificati e integrati sulla base disposizioni emanate dalla Regione Siciliana.

### Art. 27 – IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato con riferimento al programma triennale delle attività e ne rappresenta la traduzione in termini economico, finanziari e patrimoniali ed è coerente per la parte economica con lo schema del bilancio di esercizio.
2. Il bilancio pluriennale è un preventivo economico di durata triennale, a scorrimento annuale, trasmesso entro il 31 ottobre di ogni anno al Dipartimento regionale dell'ambiente per la relativa approvazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del presente regolamento.
3. Il bilancio pluriennale di previsione è composto dai seguenti documenti:
  - a) un conto economico preventivo che riassume ricavi e proventi, costi e oneri previsti per ciascuno dei tre anni di riferimento;
  - b) un piano degli investimenti che descrive per ciascuno dei tre anni di riferimento:
    - i) le fonti di finanziamento interne (autofinanziamento) ed esterne, specificando tra queste ultime quelle con vincolo di specifica destinazione cui si farà ricorso per l'effettuazione degli investimenti previsti nell'arco temporale di riferimento;
    - ii) il dettaglio degli investimenti previsti per ciascun esercizio, specificandone la destinazione;
    - iii) un prospetto fonti e impieghi dal quale risultano le eventuali correlazioni tra le fonti di finanziamento e gli investimenti previsti.

### Art. 28 – IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

1. Il bilancio annuale di previsione dà dimostrazione, a valere per l'esercizio di riferimento, del risultato economico previsto, è elaborato con riferimento al programma annuale delle attività, rappresentandone la traduzione in termini economico, finanziari e patrimoniali ed è coerente per la parte economica con lo schema del bilancio di esercizio ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione del Direttore Generale.
2. Il bilancio annuale di previsione è composto dagli stessi documenti del bilancio pluriennale di previsione.
3. Qualora nel corso dell'esercizio si verificano situazioni straordinarie che producano scostamenti rispetto alle previsioni originarie, tali da pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario di bilancio, il Direttore Generale adotta gli opportuni provvedimenti da sottoporre al Dipartimento regionale per l'ambiente per la necessaria approvazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del presente regolamento.
4. Lo spostamento di valori economici all'interno del complessivo conto economico previsionale che non pregiudichi l'equilibrio economico e finanziario, non è sottoposto al procedimento di cui al comma precedente e rientra nell'autonoma determinazione di ARPA Sicilia.
5. Il bilancio annuale di previsione, in uno con il bilancio pluriennale di previsione, dovrà essere adottato, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno precedente quello di riferimento e successivamente trasmesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, al Dipartimento regionale per l'ambiente per la relativa approvazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del presente regolamento.
6. Qualora l'approvazione del bilancio annuale di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, ARPA Sicilia è autorizzata all'esercizio provvisorio del bilancio nel limite massimo,

per ciascun mese, di un dodicesimo dei trasferimenti certi *ex lege*. L'esercizio provvisorio potrà protrarsi per un periodo massimo di quattro mesi, autorizzato dal Dipartimento regionale per l'ambiente anche in più soluzioni, come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. La limitazione in dodicesimi non si applica alle spese fisse e obbligatorie e alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi.

7. Qualora prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il bilancio annuale di previsione non sia stato neppure adottato, è ammessa, previa acquisizione di apposita autorizzazione del Dipartimento regionale per l'ambiente, la gestione provvisoria del bilancio, applicando la disciplina di cui al comma 5, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio annuale di previsione approvato.

8. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 potranno essere rese e saranno comunque efficaci nei limiti delle entrate effettivamente realizzabili con la normativa vigente.

9. Il bilancio annuale di previsione costituisce documento contabile autorizzatorio nei limiti delle rispettive previsioni economiche e finanziarie. Il Direttore Generale con proprio provvedimento individuerà le Strutture che dovranno gestire le risorse del bilancio annuale di previsione, attribuendo alle stesse il budget per singolo conto economico nel rispetto dell'equilibrio complessivo del bilancio annuale di previsione.

#### **Art. 29 – IL BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. Il bilancio di esercizio rappresenta il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria di ARPA Sicilia relativamente all'esercizio di riferimento.

2. Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti:

- a) conto economico;
- b) stato patrimoniale;
- c) nota integrativa;
- d) relazione illustrativa sulla gestione;
- e) relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. La nota integrativa deve contenere le informazioni previste dalle vigenti norme del codice civile in materia di bilanci delle società per azioni.

4. Il bilancio di esercizio è redatto secondo i principi contabili nazionali ed internazionali e persegue le finalità di chiarezza, veridicità e correttezza previste e disciplinate dall'art. 2423 del c.c.

5. A corredo del bilancio di esercizio il Direttore Generale allega la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

6. Il bilancio di esercizio dovrà essere adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed essere trasmesso al Dipartimento regionale per l'Ambiente per la relativa approvazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 del presente regolamento. E' ammessa, in casi eccezionali e opportunamente motivati, la proroga entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

7. Una rappresentazione sintetica del bilancio di esercizio deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana entro 30 giorni dalla relativa approvazione.

#### **Art. 30 – RISULTATO DELL'ESERCIZIO**

1. ARPA Sicilia è tenuta all'equilibrio economico e finanziario di bilancio.

2. L'utile dell'esercizio è destinato, in via prioritaria, alla copertura di eventuali perdite registrate negli esercizi precedenti.

3. La quota di utile di esercizio eventualmente non utilizzata in conformità al precedente comma 2 deve essere accantonata in apposito fondo di riserva, in previsione di eventi futuri, alla voce "utili portati a nuovo", salvo eventuale diverse indicazioni di legge.

4. Le operazioni contabili di cui ai precedenti commi 2 e 3 saranno illustrate e giustificate in un'apposita relazione di accompagnamento del Direttore Generale.

#### **Art. 31 – LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI**

1. ARPA Sicilia deve tenere i seguenti libri contabili obbligatori:



- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) libro dei decreti del direttore generale;
- d) libro delle determinazioni dirigenziali;
- e) libro delle adunanze del collegio dei revisori dei conti;
- f) registri obbligatori ai fini IVA.

2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione dei libri di cui al precedente comma 1, ARPA Sicilia è soggetta alle disposizioni degli artt. 2214 e seguenti del c.c..

#### **Art. 32 – LA GESTIONE PER BUDGET**

- 1. ARPA Sicilia adotta il budget, generale e per singole Strutture, come metodo gestionale.
- 2. Il budget generale è la traduzione in valori economici, finanziari e patrimoniali del programma annuale delle attività di cui all'art. 21.
- 3. Il Direttore Generale a seguito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione adotta il budget generale.
- 4. Il sistema del budget è lo strumento che deve essere utilizzato per il controllo preventivo dei costi contrattuali, degli ordini di fornitura e degli ordinativi di pagamento.
- 5. Il budget generale e quelli delle Strutture sono sottoposti a verifiche trimestrali dello stato di avanzamento delle attività e dei relativi costi gestionali e ricavi, allo scopo di rilevare gli scostamenti e definire gli eventuali correttivi nel rispetto dell'equilibrio complessivo della gestione.
- 6. Le verifiche di cui al precedente comma 5 sono effettuate dal competente servizio di pianificazione e controllo secondo le modalità previste nel regolamento sul controllo di gestione, che è adottato dal Direttore Generale in attuazione della normativa vigente.
- 7. Entro il giorno dieci del mese successivo, al collegio dei revisori deve essere trasmessa una situazione contabile bimestrale con indicazione a margine degli scostamenti rispetto al bilancio annuale di previsione.

#### **Art. 33 – IL SERVIZIO DI CASSA**

- 1. Il servizio di cassa di ARPA Sicilia è affidato, con apposita convenzione e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a due anni eventualmente rinnovabili, se previsto negli atti di gara e non vietato *ex lege*, a una o più banche di notoria solidità, dotate di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio sull'intero territorio regionale.
- 2. Le condizioni per la gestione del servizio sono indicate nell'avviso di gara per il relativo affidamento e nel rispettivo capitolato.
- 3. ARPA Sicilia può attivare le anticipazioni di cassa con la banca affidataria del servizio, nella misura massima di un dodicesimo dei proventi e dei ricavi, escluso i contributi in conto esercizio e le entrate afferenti il fondo sanitario nazionale, indicati nel conto bilancio annuale di previsione. La convenzione di tesoreria regola le condizioni di tasso e durata dell'anticipazione



